

**OGGETTO: VARIANTE N. 13 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
RELATIVA ALLA MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE URBANISTICA  
DI UN'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE SITA IN VIA ROMA.  
ADOZIONE.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE :**

- il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 10.10.2000, confermato con D.P.G.R. n. 365 del 12.02.2001;
- in data 18.08.2006 è stata approvata la Variante sostanziale n. 4 al PRGC con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.08.2006;
- successivamente sono state approvate la Variante n. 5, n.6, n.7 e n.9 al PRGC;
- con la variante n. 10 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22.07.2016 si è provveduto alla revisione dei vincoli urbanistici e all'adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alle disposizioni in materia della L.R. 19/2009 "Codice dell'edilizia" e s.m.i.;

**VISTO CHE** successivamente alla Variante n.10 è stata approvata la variante n. 11 allo stesso strumento urbanistico riguardanti modifiche puntuali e limitate dell'assetto del P.R.G.C.;

**PRESO ATTO** che con propria deliberazione n. 85 del 31.07.2017 la Giunta Comunale si esprimeva favorevolmente all'avvio del procedimento inerente l'approvazione di una variante predisposta da alcuni richiedenti e proposta all'Amministrazione Comunale con nota prot.n. 2269 del 05.04.2017 e consistente sommariamente in riclassificare da zona "D3-insediamenti produttivi singoli esistenti" a zona "B1-residenziale intensiva" al fine di eliminare un area produttiva posta in un contesto prettamente residenziale;

**PRESO ATTO** della variante di cui sopra, redatta dalla professionista Ing. Ilaria Franceschinis di Muzzana del Turgnano e presentata al prot.n.5773 in data 01.08.2018 ed è composta dai seguenti elaborati:

1) **VARIANTE 13 - RELAZIONI**

- 1) Relazione Tecnico descrittiva;
- 2) Relazione fotografica;
- 3) Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;
- 4) Relazione paesaggistica e ambientale;
- 5) Asseverazioni;

2) **TAV.01 – INQUADRAMENTO GENERALE**

3) **STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA**

**VISTE** le asseverazione previste dall'art. della L.R. 25.09.2015 n. 21 e dato atto che la presente variante rientra tra le varianti di livello comunale di cui al capo II della L.R. 21/2015 in quanto modifica la zonizzazione del P.R.G.C. coerentemente con gli art.3, 4 e 5 della Legge e non modifica le norme di attuazione;

**PRESO ATTO** che la presente variante si costituisce come "Variante di livello comunale" in quanto lo strumento urbanistico del comune di Muzzana del Turgnano è dotato di "rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura," così come richiesto dalla lettera a), comma 1, art. 2 della L.R. 21/2015, rispetta le "condizioni" di cui alla lettera a) del comma 1, art. 3 della medesima legge ed i "limiti di soglia" di cui alla lettera j), comma 1, art. 4 della citata legge;

**VISTA** l'asseverazione a firma dell'ing. Ilaria Franceschinis, redatta ai sensi della L.R. 11/08/2009 n. 16, che attesta la compatibilità delle previsioni della suddetta variante urbanistica con le condizioni geologiche del territorio;

**CONSIDERATO** che nell'ambito della variante in argomento sono ricompresi beni vincolati dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 22.01.04 n°42 e s.m.i.;

**ACCERTATO** che le opere non interesseranno aree ricadenti in ambiti soggetti alla L.R. 30/09/1996 n. 42 relativa alle "norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

**ACCERTATO** che la variante in oggetto non interessa direttamente beni demaniali e che quindi non è necessario prendere le intese previste dal comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres;

**DATO ATTO** che con Delibera n.138 del 31.10.2018, la Giunta Comunale, quale autorità competente, ha avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità o meno alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Verifica della Significatività di Incidenza, individuando le autorità di cui all'art. 12, c. 2 del D.Lgs 152/2006 indeterminate negli Enti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Valutazioni ambientali, Azienda per l'Assistenza Sanitaria n°2 - Basso Friuli-Isontina ed Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente FVG e che ai medesimi Enti è stata inviata copia della Deliberazione, copia del progetto ai sensi dell'art.12, co.2 del D.Lgs. 152/06 con prot. 7859/PEC di data 05.11.2018;

**PRESO ATTO** che:

- con comunicazione prot.n.8227 del 21.11.2018 l'ARPA FVG ha stabilito che il Piano non deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); fatte salve le opportune considerazioni:
  - a) ridurre a minimo le "eventuali opere edili realizzabili nell'area" e di prevedere l'utilizzo di pavimentazioni permeabili/drenanti per le superfici destinate a parcheggi, viabilità interna, ecc.;
  - b) che l'attuazione della variante in oggetto sia condizionata dalla realizzazione delle reti infrastrutturali (con particolare riferimento al convogliamento degli scarichi degli edifici residenziali in rete fognaria provvista di impianto di trattamento finale adeguatamente dimensionato);

**ACCERTATO** che la Variante al P.R.G.C. in esame assume il n. 13;

**ACCERTATO** che la variante in questione è stata pubblicata prima dell'adozione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 25.09.2015 n. 21;

**VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 25/09/2015 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 23/02/2007 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres.;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Con voti .....

**DELIBERA**

- 1) **DI ADOTTARE** la Variante n. 13 al P.R.G.C. ai sensi del Capo II della L.R. 25.09.2015 n. 21 concernenti le varianti urbanistiche “di livello comunale”,
- 2) **DI DARE ATTO** che la Variante in questione è composta dai seguenti elaborati redatti dal professionista redatta dalla professionista Ing. Ilaria Franceschinis di Muzzana del Turgnano e presentata al prot.n.5773 in data 01.08.2018:
  - 1) VARIANTE 13 - RELAZIONI
    - 1) Relazione Tecnico descrittiva;
    - 2) Relazione fotografica;
    - 3) Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;
    - 4) Relazione paesaggistica e ambientale;
    - 5) Asseverazioni;
  - 2) TAV.01 – INQUADRAMENTO GENERALE
  - 3) STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
- 3) **DI DARE ATTO** che nell'ambito della variante in argomento sono presenti beni di cui alla Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'adozione della presente variante seguirà l'iter di approvazione stabilito dall'art. 8 della L.R. 21/2015 e s.m.i.;
- 5) **DI FARE** proprie le considerazioni espresse dall'ARPA FVG nella comunicazione prot.n.8227 del 21.11.2018 e cioè:
  - a) ridurre a minimo le “eventuali opere edili realizzabili nell'area” e di prevedere l'utilizzo di pavimentazioni permeabili/drenanti per le superfici destinate a parcheggi, viabilità interna, ecc.;
  - b) che l'attuazione della variante in oggetto sia condizionata dalla realizzazione delle reti infrastrutturali (con particolare riferimento al convogliamento degli scarichi degli edifici residenziali in rete fognaria provvista di impianto di trattamento finale adeguatamente dimensionato);
- 6) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'adozione della Variante in argomento.
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 19 dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.